



COMUNE DI MARTELLAGO
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA
- ALLOGGI E.R.P. -**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 27.09.2010
Esecutivo il 23/10/2010.**

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI E.R.P. -

INDICE

Art. 1 - Ospitalità temporanea

Art. 2 - Condizioni

Art. 3 - Modalità della richiesta. Autorizzazione. Proroga.

Art. 4 – Sanzioni.

Art. 1 Ospitalità temporanea

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 30 LRV 10/96 l'istituto dell'ospitalità temporanea di cui all'art. 14 della medesima legge.
2. E' ammessa l'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare assegnatario, previa autorizzazione con provvedimento del Funzionario Settore Affari Generali - Servizio Casa. Quando l'ospitalità temporanea si protrae per un periodo non superiore a quattro mesi, non è richiesta alcuna autorizzazione.
3. Entro il predetto termine di quattro mesi l'ospitalità temporanea non comporta alcuna variazione di carattere gestionale, in specie per la quantificazione del canone di locazione.
4. L'autorizzazione all'ospitalità temporanea di terze persone che si protragga oltre i quattro mesi è ammessa per un periodo massimo di un anno, eventualmente prorogabile di anno in anno, verificati i requisiti previsti dal presente regolamento.
5. L'autorizzazione all'ospitalità temporanea comporta la revisione del canone di locazione sulla base del reddito complessivo risultante dal cumulo con i redditi dei soggetti ospitati.
6. L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo applicandosi, in caso di mancato rilascio, l'art. 29 della legge.

Art. 2 Condizioni

1. L'assegnatario può richiedere al Comune l'autorizzazione ad ospitare terze persone estranee al nucleo familiare assegnatario allorché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) obiettive esigenze di assistenza domiciliare in relazione alle condizioni di salute dell'assegnatario od altri componenti del nucleo familiare, qualora l'assistenza non possa essere garantita all'interno del nucleo stesso, ovvero esigenze delle persone a favore delle quali si richiede l'ospitalità temporanea. Tali condizioni dovranno essere debitamente certificate.
 - b) qualora l'istanza sia motivata dall'intenzione di stabilire una convivenza more uxorio;
 - c) qualora la persona che si richiede di ospitare debba rilasciare un alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio;

- d) qualora la persona che si richiede di ospitare abbia rilasciato un alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio eseguito nei 12 mesi prima della domanda di ospitalità”
2. Le persone ospitate in ogni caso non devono risultare oggetto di ripetute segnalazioni scritte, di data non antecedente di cinque anni rispetto a quella della domanda di ospitalità, da parte di privati, o autorità pubbliche, o di strutture sanitarie, aventi ad oggetto comportamenti incompatibili con la civile convivenza adottati sia in relazione all'attuale che alle precedenti sistemazioni abitative, anche private, quali esemplificativamente ma non esaustivamente quelli elencati nel vigente Regolamento per gli Inquilini dell'Ater.
3. L'autorizzazione all'ospitalità temporanea non potrà comunque rilasciarsi, fino alla favorevole definizione della questione pendente, nei confronti dell'assegnatario:
- a) che risulti ingiustificatamente moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi e spese condominiali in genere, salvo che lo stesso si impegni concretamente a sanare la morosità pregressa anche in forma rateale;
 - b) nei confronti del quale sia in corso un procedimento per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza dell'assegnazione ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della LRV 10/96;
 - c) che occupi senza titolo un alloggio ERP.

Art. 3

Modalità della richiesta. Autorizzazione. Proroga.

1. L'assegnatario deve comunicare all'Ufficio Casa del Comune l'inizio dell'ospitalità temporanea, entro 48 ore dall'inizio della stessa.
2. Ai fini di cui al precedente art. 2, qualora l'ospitalità temporanea sia destinata a protrarsi per più di quattro mesi, l'assegnatario presenta domanda, redatta su apposito modulo. Nella domanda vanno dichiarati:
- i redditi percepiti in qualsiasi forma dalla persona a favore della quale l'ospitalità è richiesta;
 - la condizione posta a motivazione della richiesta tra quelle di cui al precedente articolo 2, comma 1, punti a) b), c) e d);
 - l'assenza delle condizioni ostative del comma 2 del medesimo articolo.
3. Il Comune, verificata la sussistenza delle sopradette condizioni, rilascia apposita autorizzazione per un periodo massimo di un anno, eventualmente prorogabile anche più volte previa nuova motivata istanza.
4. L'autorizzazione non è rilasciata in caso in cui alla stessa consegua un sovraffollamento dell'alloggio rispetto alla soglia minima indicata dall'art. 7, 1° comma, lettera b) punto due della LRV 10/96 - ovvero sia più di due persone per vano utile.
5. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Comune entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, della L.R.V. n. 10/1996, come sostituito dalla L.R.V. n. 14/1997, ovvero sia entro 15 giorni dal superamento del termine di quattro mesi, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto. L'autorizzazione all'ospitalità temporanea viene rilasciata entro 30 gg. dalla domanda di ospitalità.
6. Al fine di ottenere l'eventuale proroga, l'assegnatario è tenuto a ripresentare domanda di autorizzazione in anticipo rispetto alla scadenza, specificando i motivi della richiesta di proroga e dichiarando la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2.
7. Il Funzionario Responsabile ai fini della concessione dell'autorizzazione ed eventuale proroga attiverà specifica istruttoria per la verifica della sussistenza e permanenza dei

requisiti di cui all'art. 2) anche acquisendo informazioni o elementi, con particolare riferimento a situazioni note quali quelle elencate ne secondo comma dell'art. 2. Nel caso emergano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dall'ospite, si procederà ad un controllo puntuale anche acquisendo informazioni dalle autorità di polizia e ove ritenuto dai servizi sociali comunali. Nel caso di dichiarazioni mendaci verrà applicata la sanzione penale prevista dall'art. 76 del Testo unico in materia di autocertificazioni, D.P.R. n. 445/2000.

8. Il Funzionario Responsabile ha la facoltà di non rilasciare l'autorizzazione nel caso di accertata mancata comunicazione di inizio dell'ospitalità.

Art. 4 Sanzioni

1 In caso di violazione delle norme del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, ovverosia da € 25,00 a € 500,00.